

dossier

5 febbraio 2019

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

A.S. nn. 214, 515 e 805-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio Ricerche su questioni istituzionali, di giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 71/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it - [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 47/1

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
----------------	---

Parte I

IL NUMERO DEI PARLAMENTARI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NELLE PROPOSTE DI SUA MODIFICAZIONE DELLE SCORSE LEGISLATURE	7
--	---

LA XVIII LEGISLATURA: DETERMINAZIONI DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO IN SEDE REFERENTE.....	11
---	----

ANCORA SUL NUMERO MINIMO DI SENATORI PER REGIONE: ALTRE IPOTESI PROSPETTATE NEL CORSO DELL'ESAME REFERENTE	19
---	----

INTERSECAZIONE CON ALCUNE ALTRE MATERIE (COME LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI)	23
--	----

Parte II

DATI E COMPARAZIONI: LE CAMERE 'BASSE'	27
--	----

UN RAFFRONTO NUMERICO TRA LE CAMERE 'ALTE'	33
--	----

PREMESSA

Il numero dei parlamentari è disciplinato secondo varie modalità nei diversi ordinamenti, per quanto concerne la fonte giuridica (disposizione costituzionale o di legge organica o di legge ordinaria) e la determinazione numerica (in numero prestabilito o in rapporto alla popolazione; e con la possibilità o meno di seggi 'in soprannumero', talché la composizione numerica dell'organo può risultare variabile).

In Italia, il numero dei parlamentari è determinato dalla Costituzione (in numero fisso, dopo la revisione costituzionale del 1963; innanzi era in rapporto alla popolazione). Nel corso di un più che trentennale dibattito sulle riforme istituzionali, in alcuni frangenti il Parlamento italiano è giunto a deliberare una modificazione del numero dei parlamentari, senza che l'iter della revisione costituzionale tuttavia trovasse compimento.

Di seguito si fornisce un prospetto comparativo circa il numero dei parlamentari nei diversi Stati membri dell'Unione europea. Sono altresì richiamate le variazioni numeriche, recate da proposte giunte a deliberazione parlamentare in Italia nelle ultime legislature.

I dati comparativi, per essere appieno intesi, richiederebbero invero di essere letti alla luce della storia politico-costituzionale, della forma di Stato e di governo, del sistema elettorale, di ciascun Paese - a tacere di fattori altri, socio-economici e politici. Tale lettura esula dalla presente ricognizione.

IL NUMERO DEI PARLAMENTARI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NELLE PROPOSTE DI SUA MODIFICAZIONE DELLE SCORSE LEGISLATURE

In Italia, gli articoli [56](#) e [57](#) della Costituzione prevedono un numero fisso di deputati e senatori, rispettivamente pari a 630 e 315 (cui si aggiungono i senatori a vita e i senatori di diritto a vita).

Tale previsione è stata introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1963. Nella precedente formulazione, approvata dall'Assemblea Costituente, il numero dei parlamentari era determinato in misura fissa il rapporto con la popolazione: per la Camera, un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazioni superiori a 40.000); per il Senato¹, un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazioni superiori a 100.000).

In rapporto alla popolazione, oggi vi è un deputato ogni 96.006 abitanti circa; un senatore elettivo (senza considerare i senatori a vita e i senatori di diritto a vita) ogni 192.013 abitanti circa.

La nuova disciplina costituzionale introdotta nel 1963 (la quale al contempo parificava la durata delle due Camere, innanzi diversificata in quanto di sei anni per il Senato) manteneva un quoziente di rappresentatività non discosto di fatto da quello risultante dall'applicazione della originaria formulazione, per quanto riguarda la Camera dei deputati. Per il Senato, invece, mirava ad affrontare il profilo della 'integrazione' della sua composizione.

Infatti la III disposizione transitoria della Costituzione aveva previsto un novero di senatori di diritto, solo per la prima legislatura repubblicana (il loro numero risultò di 107), a fianco dei senatori elettivi (per i quali il d.P.R. n. 30 del 6 febbraio 1948 disegnò 237 collegi uninominali).

Già nella seconda legislatura pertanto la composizione numerica del Senato si ridimensionò ai soli senatori elettivi (oltre ai senatori a vita ed agli ex Presidenti della Repubblica), donde l'avvio colà di un dibattito su come riequilibrarla rispetto all'altro ramo del Parlamento (che contò allora 590 deputati). Nella successiva terza legislatura il disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa infine approvato (ancorché con variata formulazione rispetto all'originario A.S. n. 250, che fu approvato in testo unificato con l'A.S. n. 285) precisava, nella sua relazione illustrativa, di mirare ad "un migliore equilibrio" nella composizione numerica delle due Camere, "in modo che il sistema bicamerale abbia maggiori garanzie di organico funzionamento". Era istanza declinata tenendo presente la posizione

¹ Configurazione a sé ebbe la composizione del Senato nella prima legislatura repubblicana, giacché la III disposizione transitoria della Costituzione prevede, per essa soltanto, altresì un insieme di senatori di diritto.

costituzionale del Parlamento in seduta comune, onde scongiurare la possibilità che "il Senato, considerato nella sua totalità, abbia nella votazione in comune con la Camera, una disponibilità di voti perfino inferiore a quella del numero dei membri della Camera appartenenti a un solo partito. Basterebbe cioè un solo partito della Camera a neutralizzare la volontà di tutta la rappresentanza senatoriale".

Ove si considerino i momenti salienti del *dibattito parlamentare sulle riforme istituzionali* sviluppatosi dagli anni Ottanta, emerge che una riduzione del numero dei parlamentari fu discussa già entro la Commissione parlamentare bicamerale istituita *ad hoc* nella **IX legislatura** (cd. 'Commissione Bozzi': 30 novembre 1983-29 gennaio 1985). Essa tuttavia non formalizzò al riguardo una propria proposta di revisione costituzionale, tra le varie formulate (come la previsione di un deputato ogni 110.000 abitanti, di un senatore ogni 200.000, talché la composizione di Camera e Senato sarebbe risultata allora di 514 e 282 membri; o una determinazione numerica pari, almeno per la Camera dei deputati, alla media della composizione delle 'Camere basse' di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania; o 480-500 membri della Camera e 240-250 del Senato).

Nella **XI legislatura**, altra Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 'Commissione De Mita-Iotti': 9 settembre 1992-11 gennaio 1994) non propose alcuna modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Nella **XIII legislatura**, una nuova Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 'Commissione D'Alema': 5 febbraio 1997-4 novembre 1997) esaminava un [progetto](#), con la previsione *tra 400 e 500 deputati* (demandandosi ad una legge la determinazione puntuale entro quei limiti minimo e massimo) e *200 senatori* (elettivi).

Nella **XIV legislatura**, il Parlamento approvò in duplice deliberazione un disegno di legge costituzionale ([A.S. n. 2544-D](#)), in cui era prevista una Camera composta di *518 deputati* (elettivi), un Senato di *252 senatori*. Tale legge di revisione fu indi sottoposta (ai sensi dell'articolo 138, terzo comma della Costituzione) a *referendum*, il quale si svolse il 25-26 giugno 2006 e non la approvò. Pertanto la revisione costituzionale non giunse a compimento.

Nella **XV legislatura**, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati fu approvato un testo unificato (cd. 'bozza Violante': [A. C. n. 553 e abbinati-A](#)), ove si prevedeva *un numero di deputati pari a 512*. Per il Senato era prevista una composizione di secondo grado (salvo 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero), in cui i Consigli regionali (con voto limitato al loro interno) ed i Consigli delle autonomie locali (tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città autonome)

eleggessero ciascuno un numero di senatori, predeterminato sulla base della popolosità della Regione. Ne sarebbe conseguito *un Senato di 186 componenti*. Il progetto non giunse ad approvazione (nemmeno presso la Camera dei deputati) prima dell'anticipata cessazione della legislatura.

Nella **XVI legislatura**, fu la volta della Commissione Affari costituzionali del Senato di esaminare numerosi disegni di riforma costituzionale, prospettanti tra l'altro la riduzione del numero dei parlamentari. Il testo che essa approvò (il 29 maggio 2012: [A.S. n. 24 e abbinati-A](#)) giunse in Assemblea del Senato, la quale infine l'approvò con significative modifiche, il 25 luglio 2012: e lì si concluse, con la cessazione della legislatura, l'iter del disegno di legge ([A.C. n. 5386](#)). In quella proposta, era prevista una Camera di *508 deputati*, un Senato di *250 senatori* (più i senatori a vita e quelli di diritto a vita). Dunque il numero di parlamentari, ai sensi di quella proposta, sarebbe diminuito da 950 a 758.

Nella scorsa **XVII legislatura**, il Parlamento approvò in duplice deliberazione un disegno di legge costituzionale ([A.C. n. 2613-D](#)), in cui era prevista, tra le molteplici sue previsioni, una Camera inalterata nella sua composizione di *630 deputati*, un Senato di *95 senatori elettivi di secondo grado*. Tali senatori sarebbero stati eletti dai Consigli regionali o provinciali autonomi - in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi - tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio. Più in dettaglio, 74 senatori sarebbero stati scelti tra i membri dei Consigli regionali o provinciali autonomi; 21 senatori tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori, nella misura di uno per ciascun Consiglio regionale o provinciale autonomo. A quei 95 senatori avrebbero potuto aggiungersi fino a 5 senatori (non più a vita ma in carica per sette anni) nominabili dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria, nonché si sarebbero aggiunti gli ex Presidenti della Repubblica.

Il Senato dunque sarebbe divenuto (per la più gran parte dei suoi componenti) elettivo di secondo grado, a rinnovo parziale 'continuo' (giacché la durata del mandato dei senatori sarebbe coincisa con quella dell'organo dell'istituzione territoriale elettiva, ossia con la durata dei Consigli regionali o provinciali autonomi), non sottoposto a scioglimento, e privo di rappresentanti della circoscrizione Estero.

La legge di revisione fu indi sottoposta a *referendum* costituzionale, il quale si svolse il 4 dicembre 2016 e non la approvò. Come già dieci anni prima nel 2006, la revisione costituzionale non giunse a compimento.

LA XVIII LEGISLATURA: DETERMINAZIONI DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO IN SEDE REFERENTE

Il dibattito parlamentare sulla riduzione del numero dei componenti delle due Camere si è riaperto nella XVIII legislatura, avviatasi dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

A preannunziarlo furono alcune anticipazioni rese dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, innanzi alle Commissioni Affari costituzionali congiunte di Camera e Senato (seduta del 12 luglio 2018).

È seguita su quella falsariga una iniziativa legislativa parlamentare, l'A.S. n. 805 (senn. Patuanelli e Romeo). Ma già innanzi erano stati presentati l'A.S. n. 214 (sen. Quagliariello) e l'A.S. n. 515 (sen. Calderoli).

L'impianto comune a quelle proposte è stato confermato dall'esame **referente** condotto dalla **Commissione Affari costituzionali** del Senato (la quale ha conferito mandato al relatore nella seduta del 19 dicembre 2018).

Il testo del disegno di legge **costituzionale** trasmesso all'Assemblea del Senato dunque prevede un numero di **400 deputati** e di **200 senatori** elettivi.

Siffatta riduzione si prevede abbia **decorrenza** dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della novella previsione costituzionale - e comunque non prima che siano decorsi da essa sessanta giorni.

La *ratio* di quest'ultimo interludio temporale di sessanta giorni (la cui previsione è stata introdotta in sede referente) si connette alla rideterminazione dei collegi elettorali, che la riduzione numerica dei componenti delle due Camere necessariamente richiede (v. *infra*).

Per ciascuno dei due rami del Parlamento, la riduzione di parlamentari così prevista è pari al **36,5 per cento** degli attuali componenti (elettivi).

A seguito delle modificazioni così proposte, il numero medio degli abitanti per deputato aumenterebbe (da 96.006) a 151.210. Il numero medio di abitanti per ciascun senatore aumenterebbe (da 188.424) a 302.420 (assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat).

Entro il numero complessivo di 400 deputati e 200 senatori, il numero degli eletti nella **Circoscrizione Estero** è previsto pari **8 deputati** (anziché 12) e **4 senatori** (anziché 6).

Si tratta di una riduzione percentuale affine a quella numerica complessiva, onde non vari in misura significativa l'incidenza numerica della rappresentanza della Circoscrizione Estero.

Il testo sul quale la Commissione Affari costituzionali ha conferito mandato al relatore, inoltre, incide sull'articolo 59, secondo comma, della Costituzione.

Vi introduce la espressa previsione che il numero di **5 senatori a vita nominati per alti meriti** dal Presidente della Repubblica, sia **numero massimo** riferito alla permanenza **in carica** di tal novero di senatori - non già riferito alla potestà di loro nomina da parte di ciascun Presidente della Repubblica, secondo altra possibile interpretazione del dettato costituzionale, seguita peraltro solo da due Presidenti della Repubblica (Pertini e Cossiga).

Per il Senato, la riduzione di formato numerico complessivo importa la riduzione del **numero minimo di senatori eletti per Regione**.

La Commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente ha optato per un numero minimo di **4 senatori per Regione**.

Il **Molise** viene a disporre di **1** senatore (anziché 2 come previsto dall'articolo 57, terzo comma della Costituzione quale finora vigente).

Immodificata rimane la previsione vigente relativa alla **Valle d'Aosta** (**1** senatore).

L'A.S. n. 214 riduceva anch'esso il numero minimo di senatori per Regione a 4, senza tuttavia modificare il numero di senatori del Molise (lì mantenuto a 2).

L'A.S. n. 515 riduceva il numero minimo di senatori per Regione a 6; riduceva ad 1 senatore la rappresentanza senatoriale del Molise.

L'A.S. n. 805 prevedeva un numero minimo regionale pari a 5 senatori, con il Molise a disporre di 1 senatore.

Qualche maggiore indicazione esplicativa richiede la previsione, sopra ricordata, del **numero minimo di 4 senatori per Regione** (ed **1 senatore** così per il **Molise** come per la **Valle d'Aosta**).

L'immodificato terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione prevede una ripartizione tra Regioni in proporzione della loro popolazione risultante dall'ultimo censimento regionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Conseguentemente risulterebbe la seguente distribuzione di seggi senatoriali per Regione - prendendo a parametro quanto previsto dal testo emerso dall'esame referente, ossia 4 senatori per Regione, escluse Molise e Valle d'Aosta ciascuna con 1 senatore; e tenendo conto che esso assegna, sul totale di 200 senatori, 4 senatori alla Circoscrizione Estero:

TOTALE SEGGI PER REGIONE

	Popolazione	Seggi fissi	Seggi quozienti interi	Resti	Totale seggi	Popolazione media per seggio
Italia	59.433.744		56.501.499			
			310.447			
Piemonte	4.363.916		14	17.658	14	311.708
Valle d'Aosta	126.806	1			1	126.806
Lombardia	9.704.151		31	80.294	31	313.037
Trentino-Alto Adige	1.029.475	4			4	257.369
Veneto	4.855.904		15	199.199	16	303.494
Friuli Venezia Giulia	1.220.291		3	288.950	4	305.073
Liguria	1.570.694		5	18.459	5	314.139
Emilia-Romagna	4.342.135		13	306.324	14	310.153
Toscana	3.672.202		11	257.285	12	306.017
Umbria	884.268	4			4	221.067
Marche	1.541.319		4	299.531	5	308.264
Lazio	5.502.886		17	225.287	18	305.716
Abruzzo	1.307.309		4	65.521	4	326.827
Molise	313.660	1			1	313.660
Campania	5.766.810		18	178.764	19	303.516
Puglia	4.052.566		13	16.755	13	311.736
Basilicata	578.036	4			4	144.509
Calabria	1.959.050		6	96.368	6	326.508
Sicilia	5.002.904		16	35.752	16	312.682
Sardegna	1.639.362		5	87.127	5	327.872
	59.433.744					
		14	175		196	303.233
			residuano 7, dunque ↗			

(dati sulla popolazione aggiornati con il trasferimento del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia)

La **variazione** prospettata **rispetto all'attuale distribuzione numerica di senatori per Regione**, può così raffigurarsi (in termini sia di seggi per Regione sia di popolazione media per seggio):

Regioni	Seggi elettivi				
	Attualmente spettanti	Popolazione media per seggio attualmente spettante	Spettanti secondo la proposta	Popolazione media per seggio secondo la proposta	Var % numero di seggi
Piemonte	22	198.360	14	311.708	-36,4%
Valle d'Aosta	1	126.806	1	126.806	0,0%
Lombardia	49	198.044	31	313.037	-36,7%
Trentino-Alto Adige	7	147.068	4	257.369	-42,9%
Veneto	24	202.329	16	303.494	-33,3%
Friuli Venezia Giulia	7	174.327	4	305.073	-42,9%
Liguria	8	196.337	5	314.139	-37,5%
Emilia-Romagna	22	197.370	14	310.153	-36,4%
Toscana	18	204.011	12	306.017	-33,3%
Umbria	7	126.324	4	221.067	-42,9%
Marche	8	192.665	5	308.264	-37,5%
Lazio	28	196.532	18	305.716	-35,7%
Abruzzo	7	186.758	4	326.827	-42,9%
Molise	2	156.830	1	313.660	-50,0%
Campania	29	198.856	19	303.516	-34,5%
Puglia	20	202.628	13	311.736	-35,0%
Basilicata	7	82.577	4	144.509	-42,9%
Calabria	10	195.905	6	326.508	-40,0%
Sicilia	25	200.116	16	312.682	-36,0%
Sardegna	8	204.920	5	327.872	-37,5%
Esteri	6		4		-33,3%
Italia	315	188.679	200	297.169	-36,5%

La predeterminazione di un numero minimo di senatori per Regione importa una variazione rispetto alla ripartizione di seggi tra Regioni quale si avrebbe qualora si seguisse invece un'assegnazione solo proporzionale alla popolazione, senza alcuna soglia numerica minima di rappresentanza senatoriale regionale.

Qualora non vi fosse soglia, una ripartizione dei (196) seggi **'integralmente' proporzionale** si configurerebbe come segue (dove Valle d'Aosta e Molise conseguono il seggio loro spettante: la prima tramite i resti, il secondo tramite il quoziente intero):

Calcolo interamente proporzionale

Senato della Repubblica - Ripartizione dei seggi nelle Regioni

			seggi quoz. interi	resti	seggi magg. resti	totale seggi proporzionali
Circoscrizione	popolazione Censimento 2011					
1 Piemonte	4.363.916		14	118.654	-	14
2 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	126.806		-	126.806	1	1
3 Lombardia	9.704.151		32	695	-	32
4 Trentino-Alto Adige / Südtirol	1.029.475		3	119.776	-	3
5 Veneto	4.855.904		16	4.176	-	16
6 Friuli Venezia Giulia	1.220.291		4	7.359	-	4
7 Liguria	1.570.694		5	54.529	-	5
8 Emilia-Romagna	4.342.135		14	96.873	-	14
9 Toscana	3.672.202		12	33.406	-	12
10 Umbria	884.268		2	277.802	1	3
11 Marche	1.541.319		5	25.154	-	5
12 Lazio	5.502.886		18	44.692	-	18
13 Abruzzo	1.307.309		4	94.377	-	4
14 Molise	313.660		1	10.427	-	1
15 Campania	5.766.810		19	5.383	-	19
16 Puglia	4.052.566		13	110.537	-	13
17 Basilicata	578.036		1	274.803	1	2
18 Calabria	1.959.050		6	139.652	1	7
19 Sicilia	5.002.904		16	151.176	1	17
20 Sardegna	1.639.362		5	123.197	1	6
Totale della popolazione		59.433.744	190		6	196
seggi da assegnare		196				
assegnati direttamente		-				
popolazione		59.433.744				
seggi da ripartire		196				
quoziente naz.=		303.233				
seggi attribuiti con i quozienti interi			190			
seggi da attribuire con i maggiori resti			6			

Quanto complessivamente sopra esposto vale per il Senato.

Per quanto riguarda invece la **Camera dei deputati**, il disegno di legge uscito dall'esame referente profila la seguente ripartizione numerica:

Camera dei deputati			
	vigente	p.d.l.	% sul vigente
deputati	630	400	63,49
circoscrizione Estero	12	8	66,67
da eleggere nel territorio nazionale	618	392	

Camera dei deputati

Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni

			Ripartizione di 392 seggi			
	Circoscrizioni	popolazione censimento 2011	seggi Q.I	resti	seggi magg. resti	totale seggi
1	Piemonte 1	2.247.780	14	125.156	1	15
2	Piemonte 2	2.116.136	13	145.128	1	14
3	Lombardia 1	3.805.895	25	15.495	-	25
4	Lombardia 2	2.088.579	13	117.571	1	14
5	Lombardia 3	2.175.099	14	52.475	-	14
6	Lombardia 4	1.634.578	10	118.418	1	11
7	Veneto 1	1.932.447	12	113.055	1	13
8	Veneto 2	2.923.457	19	42.753	-	19
9	Friuli Venezia Giulia	1.220.291	8	7.363	-	8
10	Liguria	1.570.694	10	54.534	-	10
11	Emilia-Romagna	4.342.135	28	96.887	1	29
12	Toscana	3.672.202	24	33.418	-	24
13	Umbria	884.268	5	126.188	1	6
14	Marche	1.541.319	10	25.159	-	10
15	Lazio 1	3.622.611	23	135.443	1	24
16	Lazio 2	1.880.275	12	60.883	-	12
17	Abruzzo	1.307.309	8	94.381	1	9
18	Molise	313.660	2	10.428	-	2
19	Campania 1	3.054.956	20	22.636	-	20
20	Campania 2	2.711.854	17	134.382	1	18
21	Puglia	4.052.566	26	110.550	1	27
22	Basilicata	578.036	3	123.188	1	4
23	Calabria	1.959.050	12	139.658	1	13
24	Sicilia 1	2.365.463	15	91.223	-	15
25	Sicilia 2	2.637.441	17	59.969	-	17
26	Sardegna	1.639.362	10	123.202	1	11
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	-	126.806	1	1
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.029.475	6	119.779	1	7
Totale nazionale		59.433.744	376		16	392
			numero di seggi	392		
			quoziente nazionale	151.616		
			seggi attribuiti con i quozienti interi	376		
			seggi da attribuire con i maggiori resti	16		

Circoscrizioni		Attualmente spettanti	Spettanti secondo la proposta	Var %
1	Piemonte 1	23	15	-34,8%
2	Piemonte 2	22	14	-36,4%
3	Lombardia 1	40	25	-37,5%
4	Lombardia 2	22	14	-36,4%
5	Lombardia 3	23	14	-39,1%
6	Lombardia 4	17	11	-35,3%
7	Veneto 1	20	13	-35,0%
8	Veneto 2	30	19	-36,7%
9	Friuli Venezia Giulia	13	8	-38,5%
10	Liguria	16	10	-37,5%
11	Emilia-Romagna	45	29	-35,6%
12	Toscana	38	24	-36,8%
13	Umbria	9	6	-33,3%
14	Marche	16	10	-37,5%
15	Lazio 1	38	24	-36,8%
16	Lazio 2	20	12	-40,0%
17	Abruzzo	14	9	-35,7%
18	Molise	3	2	-33,3%
19	Campania 1	32	20	-37,5%
20	Campania 2	28	18	-35,7%
21	Puglia	42	27	-35,7%
22	Basilicata	6	4	-33,3%
23	Calabria	20	13	-35,0%
24	Sicilia 1	25	15	-40,0%
25	Sicilia 2	27	17	-37,0%
26	Sardegna	17	11	-35,3%
27	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	1	1	0,0%
28	Trentino-Alto Adige / Südtirol	11	7	-36,4%
	Esteri	12	8	-33,3%
	Italia	630	400	-36,5%

ANCORA SUL NUMERO MINIMO DI SENATORI PER REGIONE: ALTRE IPOTESI PROSPETTATE NEL CORSO DELL'ESAME REFERENTE

Il testo trasmesso all'Assemblea del Senato prevede, si è innanzi ricordato, un numero minimo di 4 senatori per Regione (ed 1 senatore così per il Molise come per la Valle d'Aosta).

Nel corso del dibattito in sede referente, taluni interventi hanno rimarcato una possibile criticità in termini di ripartizione di seggi senatoriali tra Regioni in rapporto alla loro popolazione (in particolare raffrontando tra loro Molise e Basilicata).

Per questo riguardo, il relatore (sen. Calderoli) faceva cenno - intervenendo nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 18 dicembre 2018 - di riservarsi un approfondimento ulteriore, circa il numero di senatori da assegnare alle Regioni meno popolate (ferma la soglia di 4 senatori per le altre Regioni).

Di fatto, l'ipotesi così accennata consisterebbe nella seguente 'scalettatura': minimo di 4 senatori per Regione, con l'eccezione di Basilicata (con assegnati 3 senatori), Molise (2 senatori), Valle d'Aosta (1 senatore).

Per mera completezza di disamina, si riporta qui la ripartizione di senatori per Regione quale conseguente a quella prospettazione, che, vale ribadire, è emersa nel dibattito referente solo per rapido ed ipotetico cenno.

seggi Senato (196 seggi + 4 circoscrizione estero)

ipotesi di seggi fissi: minimo 4 per Regione; 3 Basilicata; 2 Molise; 1 Valle d'Aosta

	Popolazione	Seggi fissi	Quozienti interi	Resti	Seggi	Popolazione media per seggio
ITALIA	59.433.744		56.501.499			
			310.447			
Regione						
Piemonte	4.363.916		14	17.658	14	311.708
Valle d'Aosta	126.806	1			1	126.806
Lombardia	9.704.151		31	80.294	31	313.037
Trentino-Alto Adige	1.029.475	4			4	257.369
Veneto	4.855.904		15	199.199	16	303.494

	Popolazione	Seggi fissi	Quozienti interi	Resti	Seggi	Popolazione media per seggio
Friuli Venezia Giulia	1.220.291		3	288.950	4	305.073
Liguria	1.570.694		5	18.459	5	314.139
Emilia-Romagna	4.342.135		13	306.324	14	310.153
Toscana	3.672.202		11	257.285	12	306.017
Umbria	884.268	4			4	221.067
Marche	1.541.319		4	299.531	5	308.264
Lazio	5.502.886		17	225.287	18	305.716
Abruzzo	1.307.309		4	65.521	4	326.827
Molise	313.660	2			2	156.830
Campania	5.766.810		18	178.764	19	303.516
Puglia	4.052.566		13	16.755	13	311.736
Basilicata	578.036	3			3	192.679
Calabria	1.959.050		6	96.368	6	326.508
Sicilia	5.002.904		16	35.752	16	312.682
Sardegna	1.639.362		5	87.127	5	327.872
		14	175		196	303.233
			residuo 7			

Sul numero minimo di senatori per Regione, l'opzione prescelta dalla Commissione Affari costituzionali è stata - si è ricordato più volte - di 4 senatori (ad eccezione di Molise e Valle d'Aosta, ciascuna con 1 senatore).

Siffatta determinazione ha segnato una evoluzione rispetto alla proposta originaria contenuta nel disegno di legge A.S. n. 805, ultimo presentato in Senato in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Esso prevedeva infatti un diverso numero minimo, di 5 senatori (con la medesima eccezione per Molise e Valle d'Aosta, aventi 1 senatore).

Secondo quell'originaria proposta, la distribuzione di seggi senatoriali per Regione sarebbe risultata la seguente:

Senato della Repubblica - Ripartizione dei seggi nelle Regioni

Circoscrizione	popolazione Censimento 2011	seggi fissi	seggi quoz. interi	resti	seggi magg. resti	totale seggi	seggi riparto proporz.le
Piemonte	4.363.916		13	212.080	1	14	14
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	126.806	1				1	1
Lombardia	9.704.151		30	122.991	-	30	32
Trentino-Alto Adige / Südtirol	1.029.475	5				5	3
Veneto	4.855.904		15	65.324	-	15	16
Friuli Venezia Giulia	1.220.291	5				5	4
Liguria	1.570.694		4	293.206	1	5	5
Emilia-Romagna	4.342.135		13	190.299	1	14	14
Toscana	3.672.202		11	159.110	-	11	12
Umbria	884.268	5				5	3
Marche	1.541.319		4	263.831	1	5	5
Lazio	5.502.886		17	73.562	-	17	18
Abruzzo	1.307.309	5				5	4
Molise	313.660	1				1	1
Campania	5.766.810		18	18.114	-	18	19
Puglia	4.052.566		12	220.102	1	13	13
Basilicata	578.036	5				5	2
Calabria	1.959.050		6	42.818	-	6	7
Sicilia	5.002.904		15	212.324	1	16	17
Sardegna	1.639.362		5	42.502	-	5	6
Totale della popolazione	59.433.744	27	163		6	196	196

seggi da assegnare	196
seggi fissi	27

seggi da ripartire	169
popolazione considerata	53.973.899
quoziente nazionale	319.372

seggi attribuiti con i quozienti interi	163
seggi da attribuire con i maggiori resti	6

INTERSECAZIONE CON ALCUNE ALTRE MATERIE (COME LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI)

La rideterminazione del numero di deputati e senatori si riflette su diversi altri profili.

Intanto, si ripercuote sull'organizzazione interna delle Camere. Ad esempio, se per ipotesi rimanessero immutate di numero le quattordici Commissioni permanenti del Senato, esse risulterebbero composte da circa 14 senatori ciascuna (ed entro di esse, la sede deliberante - valorizzata dalla recente riforma del 2017 del Regolamento del Senato - richiederebbe un *quorum* di deliberazione costituito da un numero invero esiguo di componenti).

E se del pari immutata, la soglia numerica per la costituzione di un Gruppo parlamentare importerebbe una variazione in termini di rappresentatività.

Inoltre la rideterminazione numerica si riverbera sull'effettuale dinamica dei procedimenti. Ove si consideri, ad esempio, l'elezione del Presidente della Repubblica, la sopra ricordata riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe una variazione nell'assemblea degli elettori: 600 parlamentari ai quali si devono aggiungere i 58 rappresentanti delle Regioni (tre delegati per ciascuna Regione; un solo delegato per la Valle d'Aosta). Non considerando i senatori a vita, le maggioranze richieste dall'articolo 83 della Costituzione sarebbero così rideterminate: 439 voti necessari ai primi tre scrutini (due terzi dell'Assemblea); 330 voti dal quarto scrutinio (maggioranza assoluta), essendo il numero degli elettori pari a 658 (400+200+58).

In occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica ultima svoltasi (29-30 gennaio 2015), le medesime maggioranze (considerandovi tuttavia la presenza di sei senatori a vita) erano pari a: 673 voti (maggioranza dei due terzi dell'Assemblea) e 505 voti (maggioranza assoluta), essendo il numero complessivo degli elettori pari a 1009 (630+321+58).

La riduzione del numero dei parlamentari si ripercuote va da sé sulla legislazione elettorale (legge n. 165 del 2017 e decreto legislativo n. 189 del 2017).

Senza accennare qui al profilo (richiamato da alcuni interventi in sede referente, e di non agevole sintetica esposizione) di una eventuale soglia di sbarramento 'implicita' ossia effettivamente più elevata di quella normativamente sancita dalla legge n. 165, vale qui richiamare il tema della rideterminazione dei collegi elettorali.

La disciplina vigente, com'è noto, ha determinato: per la Camera dei deputati, complessivi 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato, complessivi 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali.

Il disegno di legge costituzionale non interviene su questa materia, la quale è rimessa alla legislazione ordinaria.

La relazione illustrativa dell'A.S. n. 805 prospettava tuttavia una trasposizione del mutato formato numerico dei due rami del Parlamento all'interno della legge elettorale, senza mutare di questa l'impianto normativo.

Si sarebbe trattato - mediante comunque un'apposita modificazione della normativa elettorale - di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale (tra seggi e numero dei deputati o dei senatori), ai fini dell'assegnazione dei seggi a valere sull'uninomiale o sul proporzionale.

Tale intendimento si è concretizzato nella presentazione del disegno di legge A.S. n. 881 (senn. Perilli, Calderoli e Patuanelli) recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari" (del quale la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame referente il 20 novembre 2018, conclusosi il 30 gennaio 2019).

Lì è allestito - senza incidere sulla configurazione del meccanismo elettorale, quanto a sua combinazione di maggioritario uninominale e di proporzionale plurinomiale - un criterio di determinazione dei collegi: non già in numero prestabilito fisso bensì 'a scorrimento' rispetto al numero dei parlamentari, applicabile cioè indipendentemente da quale sia tal numero.

In particolare, quel disegno di legge prevede un numero di collegi uninominali pari a tre ottavi dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento (all'unità inferiore per la Camera dei deputati, all'unità più prossima per il Senato).

Per la puntuale determinazione dei collegi - sia uninominali sia i restanti plurinominali - quel disegno di legge prevede una delega legislativa, per il caso intervenga una riforma costituzionale circa il numero dei parlamentari.

E prevede che, in tal caso, il decreto legislativo di rideterminazione dei collegi sia adottato entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

A specchio con tale previsione, il disegno di legge costituzionale qui in commento, nel testo risultante dal vaglio referente, prevede che l'applicazione della sue disposizioni decorra comunque non prima di sessanta giorni della sua entrata in vigore.

Di fatto, tal termine mira ad assicurare un lasso temporale che consenta appunto la rideterminazione dei collegi.

DATI E COMPARAZIONI: LE CAMERE 'BASSE'

Sono di seguito forniti meri dati numerici, riportati in alcune tabelle comparative, circa la composizione dei *Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea* (incluso il Regno Unito).

Quella qui resa è da intendersi come una 'fotografia' (a ottobre 2018), tenuto conto che la composizione numerica parlamentare può risultare, per le Assemblee di alcuni Paesi, non fissa bensì, in misura più o meno estesa, mutevole.

Non ci si sofferma sulla varietà di giuridica previsione circa il numero dei parlamentari. Talora è la Costituzione direttamente a determinare quel numero, talaltra sono norme di legge. A volte le norme di legge agiscono entro un limite numerico posto dalla Costituzione: limite massimo (come in Francia, dove la Costituzione pone, al contempo, una riserva di legge organica per l'esatta identificazione del numero) o limite minimo e massimo (come in Spagna per il Congresso dei deputati). Le diverse opzioni incidono va da sé sul tipo di procedura necessario per una variazione del numero dei parlamentari, determinando se sia necessaria una modificazione costituzionale o di disposizione legislativa.

Più agevole a rendersi è la comparazione tra le Camere 'basse', per la omogeneità di composizione dal momento che esse sono tutte elettive dirette.

Senza per ora soffermarsi sulla monocameralità o meno dell'istituzione parlamentare, la comparazione può rappresentarsi nel modo che segue:

**TABELLA 1 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
NUMERO DI DEPUTATI IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE
(in ordine alfabetico)**

Stato	Numero di deputati	Popolazione	Numero di abitanti per deputato	Numero di deputati per 100.000 ab.
Austria	183	8.822.267	48.209	2,1
Belgio	150	11.413.058	76.087	1,3
Bulgaria	240	7.050.034	29.375	3,4
Cipro*	56	864.236	15.433	6,5
	80	864.236	10.803	9,3
Croazia	151	4.105.493	27.189	3,7
Danimarca	179	5.781.190	32.297	3,1
Estonia	101	1.319.133	13.061	7,7
Finlandia	200	5.513.130	27.566	3,6

Stato	Numero di deputati	Popolazione	Numero di abitanti per deputato	Numero di deputati per 100.000 ab.
Francia	577	67.221.943	116.503	0,9
Germania	709	82.850.000	116.855	0,9
Grecia	300	10.738.868	35.796	2,8
Irlanda	158	4.838.259	30.622	3,3
Italia	630	60.483.973	96.006	1,0
Italia (proposta)	400	60.483.973	151.210	0,7
Lettonia	100	1.934.379	19.344	5,2
Lituania	141	2.808.901	19.921	5,0
Lussemburgo	60	602.005	10.033	10,0
Malta	68	475.701	6.996	14,3
Paesi Bassi	150	17.118.084	114.121	0,9
Polonia	460	37.976.687	82.558	1,2
Portogallo	230	10.291.027	44.744	2,2
Regno Unito	650	66.238.007	101.905	1,0
Repubblica Ceca	200	10.610.055	53.050	1,9
Romania	329	19.523.621	59.342	1,7
Slovacchia	150	5.443.120	36.287	2,8
Slovenia	90	2.066.880	22.965	4,4
Spagna	350	46.659.302	133.312	0,8
Svezia	349	10.120.242	28.998	3,4
Ungheria	199	9.778.371	49.138	2,0

In questa come nelle tabelle che seguono, le informazioni sul numero dei parlamentari sono tratte dai siti istituzionali dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché dal sito dell'[Unione interparlamentare](#). I dati sulla popolazione dei vari Stati europei sono tratti dal sito di [Eurostat](#) (che li riporta talora come provvisori: fonte qui consultata il 20 settembre 2018, su dati aggiornati al 1° gennaio 2018).

* Una precisazione riguarda la Repubblica di **Cipro**.

La sua Costituzione prevede 80 parlamentari (a seguito della revisione del 1985), dei quali 56 eletti dalla comunità greco-cipriota e 24 dalla comunità turco-cipriota.

Tale previsione è inattuata per la componente turco-cipriota, poiché essa non partecipa alle elezioni e lascia vacante la quota (pari al 30 per cento) dei seggi che le spettano. Il dato riportato nella tabella precedente corrisponde dunque al dettato costituzionalmente previsto, non già a quello effettuale (che è di 56 membri).

I medesimi dati possono essere riportati secondo l'ordine di formato numerico di composizione dell'organo.

Ne discende la seguente configurazione:

**TABELLA 2 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
NUMERO DI DEPUTATI IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE**
(in ordine decrescente di *numero di componenti della Camera*)

	Stato	Numero di deputati	Popolazione	Numero di abitanti per deputato	Numero di deputati per 100.000 abitanti
1.	Germania	709	82.850.000	116.855	0,9
2.	Regno Unito	650	66.238.007	101.905	1,0
3.	Italia	630	60.483.973	96.006	1,0
4.	Francia	577	67.221.943	116.503	0,9
5.	Polonia	460	37.976.687	82.558	1,2
6.	Italia (proposta)	400	60.483.973	151.210	0,7
7.	Spagna	350	46.659.302	133.312	0,8
8.	Svezia	349	10.120.242	28.998	3,4
9.	Romania	329	19.523.621	59.342	1,7
10.	Grecia	300	10.738.868	35.796	2,8
11.	Bulgaria	240	7.050.034	29.375	3,4
12.	Portogallo	230	10.291.027	44.744	2,2
13.	Finlandia	200	5.513.130	27.566	3,6
14.	Repubblica Ceca	200	10.610.055	53.050	1,9
15.	Ungheria	199	9.778.371	49.138	2,0
16.	Austria	183	8.822.267	48.209	2,1
17.	Danimarca	179	5.781.190	32.297	3,1
18.	Irlanda	158	4.838.259	30.622	3,3
19.	Croazia	151	4.105.493	27.189	3,7
20.	Belgio	150	11.413.058	76.087	1,3
21.	Paesi Bassi	150	17.118.084	114.121	0,9
22.	Slovacchia	150	5.443.120	36.287	2,8
23.	Lituania	141	2.808.901	19.921	5,0
24.	Estonia	101	1.319.133	13.061	7,7
25.	Lettonia	100	1.934.379	19.344	5,2
26.	Slovenia	90	2.066.880	22.965	4,4
27.	Malta	68	475.701	6.996	14,3
28.	Lussemburgo	60	602.005	10.033	10,0
29.	Cipro	56	864.236	15.433	6,5

Si è innanzi accennato ad una possibile variabilità di composizione numerica. È il caso soprattutto della **Germania**, ove per il *Bundestag* la legge elettorale determina un numero *minimo* di componenti (598), cui possono

aggiungersi seggi 'soprannumerari' (*Überhangmandate*), conseguenti all'esito elettorale (connesso ad un sistema in cui vige un 'doppio voto', uninominale di collegio e di lista).

Siffatti seggi risultano pertanto numericamente variabili, di legislatura in legislatura (basti dire che dopo le elezioni del 2002 i seggi 'in soprannumero' furono 5, nel 2005 furono 16, nel 2009 furono 24, nel 2013 risultarono 4).

Intorno alla disciplina dei seggi soprannumerari si è innescata una travagliata revisione della legge elettorale tedesca (e sono intervenute pronunzie del giudice costituzionale), che ha condotto alla ventiduesima legge di modifica della legge elettorale (del 3 maggio 2013), recante previsione di inediti, ulteriori seggi, come 'compensativi' (*Ausgleichmandate*) rispetto ai 'soprannumerari' (nella successiva prima tornata elettorale di applicazione, il 2013, i seggi 'compensativi' risultarono 29).

Con le elezioni del 2017 si è registrato un incremento dei seggi attribuiti, a causa di una mutata dislocazione dell'assetto partitico ed un accresciuto 'multipolarismo' (nonché dell'uso 'disgiunto' del secondo voto di lista rispetto al primo uninominale, cd. *Stimmensplitting*, fatto da circa il 27,4 per cento degli elettori).

Il *Bundestag* risulta così composto di 709 membri (contro i 631 della precedente), un numero sensibilmente superiore a quello (minimo) previsto, pari a 598 membri.

111 sono stati complessivamente i seggi aggiuntivi, assegnati a seguito delle elezioni politiche tedesche del 2017. I seggi 'soprannumerari' (*Überhangmandate*) sono risultati 46, i seggi 'compensativi' (*Ausgleichmandate*) 65.

Nel loro insieme tali seggi aggiuntivi sono risultati distribuiti tra le diverse forze politiche nel modo che segue: 36 a CDU; 22 a SPD; 11 ad AfD; 15 a FDP; 10 a "Die Linke"; 10 ai Verdi; 7 a CSU.

In tema di variabilità di composizione numerica dell'organo parlamentare, può ricordarsi come in **Romania** sia stata in vigore per un lasso di tempo - con applicazione in due tornate elettorali, il 2008 e il 2012 - una legge elettorale recante un meccanismo tale da poter generare seggi soprannumerari.

Nelle elezioni del 2008 si determinò un solo seggio soprannumerario (alla Camera dei rappresentanti). Non così nelle elezioni del 2012, allorché essi furono numerosi: 79 alla Camera dei rappresentanti, 39 al Senato.

Anche per ovviare a tale esito, nel 2015 è stata varata una riforma elettorale, che ha segnato il ritorno ad un sistema proporzionale di lista (vigente fino al 2004).

Può valere ricordare come un dibattito sulla riduzione del numero dei deputati (nonché dei senatori) sia attualmente in corso in **Francia**. Il

Presidente della Repubblica Macron si è impegnato - durante la campagna elettorale al termine della quale è risultato eletto, nonché una volta insediato nella carica innanzi al Parlamento neo-eletto riunito in seduta comune in Congresso nella seduta del 3 luglio 2017 - ad una serie di modifiche. Sono:

- la diminuzione del numero dei parlamentari;
- il divieto di cumulo di mandati elettivi per un numero superiore a tre mandati consecutivi (per i parlamentari come per i titolari di funzioni esecutive locali, ad eccezione dei piccoli Comuni);
- l'introduzione di una componente proporzionale nel sistema di elezione dell'Assemblea nazionale (la Camera elettiva diretta, nel sistema francese).

Sono modifiche che non richiedono una revisione costituzionale, giacché la medesima Carta costituzionale (articolo 25) demanda alla fonte della legge organica la durata dei poteri di ciascuna Assemblea parlamentare, la determinazione del numero dei loro componenti, l'indennità, le condizioni di eleggibilità, il regime dell'ineleggibilità e incompatibilità. Quanto alle regole elettorali, esse sono collocate in un codice elettorale che ha rango di legge ordinaria.

A tal fine il Governo francese ha presentato il 23 maggio 2018 presso l'Assemblea nazionale un disegno di legge organica (n. 977, XV legislatura della Quinta Repubblica) recante, tra le sue previsioni, la riduzione del 30 per cento sia dei deputati sia dei senatori (talché invariato rimane il rapporto numerico tra loro).

Quella proposta prevede pertanto **la riduzione dei deputati (da 577) a 404 e la riduzione dei senatori (da 348) a 244.**

La proposta è (al momento di pubblicazione delle presenti note) in discussione in prima lettura presso l'Assemblea nazionale. Il Governo ne ha richiesto la procedura di esame accelerato.

Del pari d'iniziativa del Governo francese è un disegno di legge ordinaria, presentato il 23 maggio 2018 ancora presso l'Assemblea nazionale (n. 976), volto a introdurre nel sistema elettorale (uninominali maggioritari a doppio turno, com'è noto) l'elezione con metodo proporzionale del 15 per cento dei componenti previsti (dunque 61 deputati), con soglia di sbarramento al 5 per cento dei seggi espressi e doppia scheda per l'elettore: la prima per votare il deputato della sua circoscrizione, la seconda per votare una lista nazionale.

A questi due disegni di legge si affianca un terzo disegno di legge, questo costituzionale (presentato il 9 maggio 2018 ancora presso l'Assemblea nazionale: n. 911), volto a modificare alcuni articoli della Carta costituzionale, relativi per lo più al procedimento legislativo (ma non

mancono disposizioni su altri profili, come il giudice competente a giudicare dei ministri o la soglia numerica perché possa essere adito da una minoranza parlamentare il Consiglio costituzionale).

Il 'pacchetto' di questi tre disegni di legge reca una medesima intestazione, che il Governo francese ha così declinato: "per una democrazia più rappresentativa, responsabile ed efficace".

UN RAFFRONTO NUMERICO TRA LE CAMERE 'ALTE'

Ove si si persegua una comparazione numerica tra i 'Senati', il campo di indagine si restringe, dal momento che in diversi ordinamenti vi è monocameralismo - il quale ricorre nei (soli) Stati dell'Unione europea aventi non estesa dimensione demografica, con popolazione sotto undici milioni di abitanti.

La ricognizione si fa al contempo più impervia per la variegatezza delle modalità di formazione (quasi sempre non elettiva diretta) nonché delle funzioni delle seconde Camere nei diversi ordinamenti, elementi tutti che 'retroagiscono' sul formato numerico dell'organo.

Così un numero limitato di componenti, proprio del *Bundesrat* in **Germania** (attualmente di 69 membri), è funzionale alla natura di quell'organo, che l'articolo 51 della Legge fondamentale tedesca prevede sia composto da membri dei governi dei *Länder*, che li nominano e li revocano (la nomina governativa implica che i requisiti per l'appartenenza al *Bundesrat* siano fissati dalle norme del singolo *Land*).

Il medesimo articolo 51 stabilisce (al terzo comma) che i membri provenienti da uno stesso *Land* debbano votare in modo unitario. Tale vincolo, può dirsi, tende a spostare il centro delle decisioni dal *Bundesrat* ai governi dei *Länder* - profilo, questo, che si riverbera sulla composizione numerica, piuttosto snella, dell'organo.

Ancora l'articolo 51 della Legge fondamentale attribuisce a ciascun *Land* un numero di voti in parte a seconda della popolazione (ogni *Land* ha a disposizione almeno 3 voti; i *Länder* con più di due milioni di abitanti hanno 4 voti; i *Länder* con più di sei milioni di abitanti hanno 5 voti; i *Länder* con più di sette milioni di abitanti hanno 6 voti).

Ciascun *Land* può inviare al *Bundesrat* tanti rappresentanti quanti sono i voti ad esso attribuiti anche in base alla popolazione. La composizione numerica del *Bundesrat* può pertanto variare (in base agli aggiornamenti dei dati statistici sulla popolazione residente dei *Länder*).

All'estremo opposto in termini di numerosità dei componenti è la *House of Lords* - attualmente composta da 792 membri - la quale risponde a logiche di rappresentatività di tutt'altra natura. Nel **Regno Unito** non vige un limite numerico per la nomina dei *Lords*, la quale è a vita, da parte della Corona, su indicazione del Primo ministro. Vi sono poi *Lords* di diritto, esponenti della Chiesa anglicana. E siedono ancora *Lords* per diritto ereditario, i quali sono 'ad esaurimento' (da quando è stata abolita la trasmissione ereditaria del seggio, con l'*House of Lords Act* del 1999).

In **Francia**, il Senato è elettivo di secondo grado. Esso conta 348 senatori, eletti da un collegio di più di 160.000 'grandi elettori' (costituito per lo più dai delegati dei Consigli municipali) e si rinnova per metà ogni tre anni. Esso assicura, prevede l'articolo 24 della Costituzione, la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica.

Le elezioni senatoriali francesi hanno luogo a suffragio universale indiretto: i senatori assegnati a ciascun dipartimento sono eletti da un collegio elettorale composto dai parlamentari di quel dipartimento (deputati e senatori), dai consiglieri regionali eletti nello stesso ambito dipartimentale, dai consiglieri del dipartimento stesso e, infine - ma si tratta della componente di gran lunga prevalente in termini numerici e, quindi, anche di peso politico - dai consiglieri municipali e loro delegati. Nel complesso, gli attuali 349 senatori (dopo i due rinnovi parziali del 28 settembre 2014 e del 24 settembre 2017, vigente la nuova disciplina posta dalla legge n. 2013-702 del 2 agosto 2013) sono stati eletti da: 567 deputati; 333 senatori; 2.027 consiglieri regionali; 4.297 consiglieri generali; 156.227 delegati dei consigli municipali. Questi ultimi rappresentano, quindi, più del 95% dell'intero collegio elettorale.

Si è ricordato sopra come in Francia sia in corso di esame parlamentare una iniziativa legislativa volta a ridurre il numero dei deputati ed il numero dei senatori, questi ultimi a 244 (da 348).

In **Spagna**, il Senato è una Camera prevalentemente elettiva diretta, non interamente tuttavia. I Senatori spagnoli sono, una maggior parte, eletti a suffragio universale diretto (al pari dei 350 deputati del Congresso), e per una minore parte sono membri designati dai Parlamenti delle diciassette Comunità autonome. Si ha dunque una composizione 'mista', elettiva diretta ed elettiva indiretta o di secondo grado.

I senatori designati dai Parlamenti delle Comunità autonome spagnole lo sono in ragione di uno per ciascuna Comunità e di uno ulteriore per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio. Pertanto il numero di senatori designati può risultare variabile (a seguito di variazioni nella popolazione della Comunità).

Ogni Comunità disciplina autonomamente il procedimento per l'elezione dei senatori in quota 'designazione'. Unico requisito richiesto dalla Costituzione è quello di assicurare adeguata rappresentanza proporzionale, circostanza che presuppone la riserva di un numero di seggi proporzionale alla forza numerica dei Gruppi parlamentari rappresentati all'interno delle Assemblee parlamentari delle Comunità. Alcune Comunità richiedono o ammettono che l'elezione avvenga tra gli stessi membri del proprio Parlamento, con la conseguenza che l'eletto assume un doppio mandato; altre escludono, invece, tale eventualità.

Dei 266 senatori dell'attuale legislatura (la XII), 208 sono stati eletti direttamente dal popolo a suffragio universale diretto, 58 sono stati designati dai Parlamenti delle 17 Comunità Autonome (9 senatori dall'Andalusia; 8 dalla Catalogna; 7 dalla Comunità di Madrid; 6 dalla Comunità valenzana; 3 da ciascuno di Paesi Baschi, Galizia, Castiglia-La Mancia, Castiglia e Leon, Canarie; 2 da ciascuno di Aragona, Asturie, Baleari, Estremadura, Murcia; 1 da ciascuno di Cantabria, Navarra, La Rioja).

In **Polonia**, il Senato è composto da 100 membri, eletti a suffragio universale diretto.

La varietà di funzioni e di modalità di elezione ha una sua incidenza sulla composizione numerica dei 'Senati'. Senza maggior dettaglio, una comparazione meramente numerica (che, come si è premesso, deve necessariamente tenere conto di quanto previsto relativamente alle differenti funzioni delle due Camere nel panorama europeo) si configura come segue:

**TABELLA 4 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
NUMERO DI MEMBRI DELLA CAMERA ALTA IN RELAZIONE ALLA
POPOLAZIONE
(in ordine alfabetico)**

Stato	Numero di membri della Camera alta	Popolazione	Numero di abitanti per membro	Numero di membri per 100.000 ab.
Austria	61	8.822.267	144.627	0,7
Belgio	60	11.413.058	190.218	0,5
Francia	348	67.221.943	193.167	0,5
Germania	69	82.850.000	1.200.725	0,1
Irlanda	60	4.838.259	80.638	1,2
Italia	315	60.483.973	192.013	0,5
	321	60.483.973	188.424	0,5
Italia (proposta)	200	60.483.973	302.420	0,3
Paesi Bassi	75	17.118.084	228.241	0,4
Polonia	100	37.976.687	379.767	0,3
Regno Unito	792	66.238.007	83.634	1,2
Repubblica Ceca	81	10.610.055	130.988	0,8
Romania	136	19.523.621	143.556	0,7
Slovenia	40	2.066.880	51.672	1,9
Spagna	266	46.659.302	175.411	0,6

**TABELLA 5 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
NUMERO DI MEMBRI DELLA CAMERA ALTA IN RELAZIONE ALLA
POPOLAZIONE**

(in ordine di numero dei componenti della Camera alta)

	Stato	Numero di membri della Camera alta	Popolazione	Numero di abitanti per membro	Numero di membri per 100.000 ab.
1.	Regno Unito	792	66.238.007	83.634	1,2
2.	Francia	348	67.221.943	193.167	0,5
3.	Italia	321	60.483.973	188.424	0,5
		315	60.483.973	192.013	0,5
4.	Spagna	266	46.659.302	175.411	0,6
5.	Italia (proposta)	200	60.483.973	302.420	0,3
6.	Romania	136	19.523.621	143.556	0,7
7.	Polonia	100	37.976.687	379.767	0,3
8.	Repubblica Ceca	81	10.610.055	130.988	0,8
9.	Paesi Bassi	75	17.118.084	228.241	0,4
10.	Germania	69	82.850.000	1.200.725	0,1
11.	Austria	61	8.822.267	144.627	0,7
12.	Belgio	60	11.413.058	190.218	0,5
13.	Irlanda	60	4.838.259	80.638	1,2
14.	Slovenia	40	2.066.880	51.672	1,9

**TABELLA 6 - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
NUMERO DI MEMBRI DELLA CAMERA ALTA IN RELAZIONE ALLA
POPOLAZIONE**

(in ordine di numero degli abitanti per componente della Camera alta)

	Stato	Numero di membri della Camera alta	Popolazione	Numero di abitanti per membro	Numero di membri per 100.000 ab.
1.	Germania	69	82.850.000	1.200.725	0,1
2.	Polonia	100	37.976.687	379.767	0,3
3.	Italia (proposta)	200	60.483.973	302.420	0,3
4.	Paesi Bassi	75	17.118.084	228.241	0,4
5.	Francia	348	67.221.943	193.167	0,5
6.	Italia	315	60.483.973	192.013	0,5
7.	Belgio	60	11.413.058	190.218	0,5

	Stato	Numero di membri della Camera alta	Popolazione	Numero di abitanti per membro	Numero di membri per 100.000 ab.
	8. Italia	321	60.483.973	188.424	0,5
9.	Spagna	266	46.659.302	175.411	0,6
10.	Austria	61	8.822.267	144.627	0,7
11.	Romania	136	19.523.621	143.556	0,7
12.	Repubblica Ceca	81	10.610.055	130.988	0,8
13.	Regno Unito	792	66.238.007	83.634	1,2
14.	Irlanda	60	4.838.259	80.638	1,2
15.	Slovenia	40	2.066.880	51.672	1,9